

Lotto n° 1
Capitolato Speciale

POLIZZA ALL RISKS
PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE E ELETTRONICA

Stipulata tra:

La presente polizza è stipulata tra

AMGA LEGNANO S.p.A.

Via per Busto Arsizio, 53
20025 LEGNANO
C.F./P.IVA: 10811500155

AMGA SPORT SSDRL

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

AEMME LINEA AMBIENTE SRL

e

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/12/2016
Cessazione: alle ore 24.00 del 31/12/2019
Scadenza anniversaria al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale €.....

**1. PARTITE E SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO – DESCRIZIONE DEL RISCHIO -
LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI**

ART 1.1 PARTITE ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Amga Legnano

Partita	Descrizione	Somme assicurate €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	24.463.600,00		
2	Contenuto, Macchinari	17.597.300,00		
3	Impianto Teleriscaldamento/ Cogenerazione	32.581.600,00		
4	Ricorso terzi	2.500.000,00		
TOTALE		77.142.500,00		

Amga Sport ssdrl

Partita	Descrizione	Somme assicurate €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	8.125.300,00		
2	Contenuto, Macchinari	1.248.900,00		
3	Ricorso terzi	2.500.000,00		
TOTALE		11.874.200,00		

Aemme Linea Distribuzione s.r.l.

Partita	Descrizione	Somme assicurate €	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
1	Fabbricati	122.600,00		
2	Contenuto, Macchinari	20.849.100,00		
4	Ricorso terzi	2.500.000,00		
TOTALE		23.471.700,00		

Si precisa che nella partita Contenuto Macchinari sono compresi Impianti e Attrezzature piattaforme ecologiche

ART. 1.2 DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo indicativo e non limitativo)

Per ciascun Contraente saranno emessi un esemplare originale della polizza ed un certificato di assicurazione, sul quale saranno riportati il conteggio del premio di polizza e le condizioni particolari specificatamente pattuite con il Contraente. Nessuna eccezione potrà essere opposta ad un Contraente/Assicurato diverso dal Soggetto cui è addebitabile il comportamento o l'omissione che l'abbia determinata.

AMGA Legnano S.p.A. ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto di terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- **Servizio di Teleriscaldamento**
- **Gestione Impianto di cogenerazione**
- Attività di progettazione, installazione, configurazione, collaudo, mantenimento in efficienza di infrastrutture di **rete a banda larga** e presa in concessione delle stesse al fine di erogare il servizio di connettività.
- **Servizio di accertamento e riscossione** della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
- **Gestione Parcheggi.**
- Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo.

AMGA Sport S.S.D. a rl. ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto di terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- **Gestione impianti natatori** - Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e filtrazione/clorazione dell'acqua, gestione e organizzazione di corsi di nuoto e attività ludico sportive.
- **Gestione impianti sportivi.**
- Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo.

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Srl. ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto di terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- **Servizio Gas** - Ricezione, compressione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas, accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas.
- Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo.

AEMME LINEA AMBIENTE Srl. ha per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto di terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

- **Servizio di Igiene urbana** - Servizi di igiene e nettezza urbana, raccolta e smaltimento rifiuti anche speciali e tossico-nocivi, depurazione acque, gestione di piattaforme di deposito dei rifiuti.

Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo.

Con l'approvazione degli organi competenti, l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge del suo Status giuridico.

L'assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra menzionate.

L'assicurazione è operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso né eccettuato.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Le parti si rendono finora disponibili, nell'evenienza di una riorganizzazione delle Società assicurate in corso di contratto, a mantenere in copertura i rischi sulla base dei nuovi assetti, mantenendo inalterate ed in vigore le garanzie alle condizioni in essere ed adeguandole al nuovo rischio assicurato.

ART. 1.3 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE**Sezione Incendio**

Si conviene che la Società non indennizzerà somma superiore a € 25.000.000,00 per tutte le partite assicurate e per anno assicurativo, qualunque sia il numero dei sinistri indennizzati.

Garanzia prestata	Scoperto e/o Franchigia	Limite di indennizzo per sinistro
Per ogni causa se non diversamente precisato:	1.000,00	€ 25.000.000,00 per anno
Onorari Periti, ingegneri, architetti, progettisti, consulenti	nessuna	10% del danno indennizzabile col massimo di 200.000,00
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	frontale	10% del danno indennizzabile col massimo di 200.000,00
Spese di demolizione e Sgombero	frontale	2.000.000,00 in aggiunta al 20% del danno indennizzabile
Spese extra	frontale	Euro 1.000.000,00 per anno
Spese di rimozione, trasporto e ricollocamento	frontale	5% del danno indennizzabile
Ricostruzioni Archivi	frontale	€ 500.000,00 per anno
Spese di restauro	frontale	€ 250.000,00 per anno
Fenomeno elettrico	500,00	€ 500.000,00
Acqua condotta	500,00	€ 250.000,00 per anno
Acqua piovana	frontale	€ 250.000,00 per anno
Ricerca riparazione guasti	500,00	€ 250.000,00 per anno
Intasamento gronde e pluviali	frontale	€ 250.000,00 per sinistro e per ubicazione
Eventi Atmosferici	Scoperto 10% col minimo di € 1.000,00	70% somme assicurate per singola ubicazione
Grandine	Scoperto 10% col minimo di € 1.000,00	70% somme assicurate per singola ubicazione
Eventi Sociopolitici	Scoperto 10% col minimo di € 1.000,00	70% somma assicurata per singola ubicazione

Terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00	40% delle somme assicurate per singola ubicazione col massimo di € 3.000.000,00
Sovraccarico Neve	Scoperto 10% minimo € 5.000,00	40% delle somme assicurate per singola ubicazione col massimo di Euro 2.000.000,00 per anno
Gelo	frontale	250.000,00
Crollo e collasso strutturale	Scoperto 10% col minimo di € 25.000,00	20% delle somme assicurate per singola ubicazione col massimo di € 1.000.000,00 per anno
Cedimento, franamento, smottamento, valanghe, slavine, frane	Scoperto 10% col minimo di € 10.000,00	20% delle somme assicurate per singola ubicazione col massimo di € 1.000.000,00 per anno
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00	50% delle somme assicurate per singola ubicazione col massimo di € 10.000.000,00 per anno
Terremoto	Scoperto 5% con il minimo di € 5.000,00	50% somme assicurate con il massimo di € 15.000.000,00
Bradisismo	Scoperto 3% con il minimo di € 5.000,00	50% somme assicurate con il massimo di € 15.000.000,00
Rottura Lastre	€ 250,00 per evento	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
Merci in refrigerazione	frontale	€ 15.000,00
Monete, biglietti di banca e simili	frontale	€ 100.000,00
Disegni, modelli e simili	frontale	€ 100.000,00
Beni aventi valore storico e artistico	frontale	€ 500.000,00 per sinistro e per anno con il limite di € 50.000 per singola opera
Contenuto/macchinario presso terzi	frontale	€ 1.000.000,00
Perdita pigioni	frontale	€ 100.000,00
Cose personali di terzi in genere quali: indumenti ed effetti personali dei dipendenti, collaboratori, ospiti, accompagnatori e visitatori	frontale	€ 50.000,00
Dispersione Liquidi	frontale	€ 500.000,00
Guasti Macchine	Scoperto 15% minimo e 7.500,00	€ 100.000,00
Danni Indiretti connessi a	5 giorni col minimo di € 5.000	€ 500.000,00 ridotto a € 100.000 per la

"Impianto di cogenerazione teleriscaldamento" -		garanzia guasti macchine
---	--	--------------------------

Sezione Furto e Rapina

	FRANCHIGIA / SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro
Contenuto (esclusi i beni assicurati alla sezione "elettronica"), compresi i beni aventi valore storico e artistico.	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00
Valori all'interno dei locali	Scoperto 10% minimo € 500,00	€ 100.000,00
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	Scoperto 10% col minimo di € 2.000,00	€ 50.000,00
Guasti ladri	€ 750,00	€ 25.000,00
Atti vandalici da furto	€ 750,00	€ 25.000,00
Furto Denaro Parcometri	Scoperto 20% col minimo € 50,00	€ 2.000,00
Furto Denaro Casse automatiche	Scoperto 20% col minimo di € 100,00	€ 2.500,00

Sezione Elettronica: guasti, furto e rapina a sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche anche ad impiego mobile

	FRANCHIGIA / SCOPERTO a deroga della franchigia frontale prevista nella precedente sezione	LIMITE DI INDENNIZZO per sinistro
Apparecchiature elettroniche, hardware come precisato all'art. 10.1 che segue, comprese quelle ad impiego mobile e portatili	€ 500,00 scoperto del 10% col minimo di € 250,00 per i soli danni subiti dagli elaboratori ad impiego mobile e portatili	€ 500.000,00
Ricostruzione archivi e Supporto dati	€ 500,00	€ 250.000,00
Danni Indiretti e Maggiori costi	2 giorni	€ 250.000,00
Programmi in licenza d'uso	€ 500,00	€ 50.000,00

Precisazione: qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti per la presente polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia e/o lo scoperto più elevati tra quelli contemporaneamente applicabili.

2. DEFINIZIONI

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Assicurato	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione AMGA LEGNANO SPA AMGA SPORT SSDRL AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL AEMME LINEA AMBIENTE SRL
Broker	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Franchigia	la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danno liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Scoperto	la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società	l'impresa assicuratrice
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISKS	

Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
Fabbricati	<p>Si intendono tutte costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano ovunque ubicate di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni presi nei confronti di Terzi, comprese quelle che l'Assicurato ha avuto in donazione da terzi, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura pertinenti alle costruzioni stesse, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti fotovoltaici, cabine elettriche, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione.</p> <p>Ivi compresi affreschi e decorazioni, soffitti a cassettoni, mosaici e simili e opere di interesse storico e artistico in genere.</p>
Contenuto e macchinari	<p>Tutto quanto inerente l'attività dell'Assicurato non compreso nella definizione di "Fabbricati", nulla escluso né eccettuato, tra cui, a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). ➤ calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, server, switch, hub, case, firewall, router e modem, unità di backup, apparecchiature e impianti per il telecontrollo, ivi compresa la cablatura, apparecchi per la videosorveglianza anche se posti all'esterno su immobili di proprietà della contraente e/o di terzi;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ apparecchiature e impianti del CED, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile; ➤ impianti elettronici e cavi di trasmissione a servizio delle reti, fibre ottiche comprese; ➤ impianti elettronici di telecontrollo; ➤ Sistemi di controllo sosta, Sistemi di automazione per parcheggi, Sistemi di controllo accessi a parcheggi, Sistemi di videosorveglianza parcheggi, pannelli info mobilità; ➤ impianto di cogenerazione e teleriscaldamento, gruppo elettrogeno e UPS; ➤ cavi bidirezionali per la trasmissione di energia elettrica ➤ impianto antincendio ➤ impianto per il controllo degli accessi ➤ parti di ricambio (schede, dischi, alimentatori, ecc.) ➤ mobili, arredi, attrezzature; ➤ centrale operativa e telefonica; ➤ mezzi di locomozione, trasporto, sollevamento, traino non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. ➤ Quadri, oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico, scientifico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità. <p>Il Contenuto si intende di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato o tale per cui l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi.</p>
Guasti macchine	<p>Tutti i danni derivanti agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione.</p> <p>Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.</p>
Merci (comprese nelle partita "Contenuto")	<p>Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale informativo, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.</p>
Esplosivi	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p>

	<p>a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;</p> <p>b) per azione meccanica o termica esplodono;</p> <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
Infiammabili	<p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p>Tipo A</p> <ul style="list-style-type: none"> • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Tipo B</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. <p>Tipo C</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
Merci speciali (comprese nelle partite "Contenuto")	<p>Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:</p> <p>D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;</p> <p>D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;</p>

	<p>D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, ,sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci special di categoria D3.</p>
Valori (compresi nelle partita "Contenuto")	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura - solai	<ul style="list-style-type: none"> • Tetto: il complesso degli elemento destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); • Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti; • Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati

3. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 3.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 3.2 Durata dell'assicurazione .

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 3.3 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3.4 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 3.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nel corso del periodo di durata del contratto la Contraente si riserva la facoltà, qualora sopravvenute e comprovate esigenze dell'Ente lo richiedano o lo rendano opportuno, di richiedere delle modifiche al contratto al

fine di sospendere, ridurre o aumentare talune prestazioni, nonché introdurre nuove coperture o nuove categorie di coperture mediante la negoziazione del relativo premio.

In caso di diminuzione delle prestazioni richieste, in termini quantitativi e/o qualitativi, il premio verrà conseguentemente riparametrato in misura corrispondente alla riduzione delle prestazioni sulla base dei parametri indicati nella scheda di offerta economica.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 3.6 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 3.7 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 3.8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 3.9 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 3.10 Foro Competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

4. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – COPERTURA ED ESCLUSIONI**Art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione**

La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “conseguenziali”, causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'art. 4.2 Esclusioni, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro dipendenti e collaboratori, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.2 Esclusioni

La Società non è obbligata unicamente a risarcire i danni causati da:

- a) atti di guerra anche civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) eruzioni vulcaniche, maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari.
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità;
- g) perdite di mercato;
- h) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto espressamente pattuito in seguito;
- i) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- j) inquinamento di aria, acqua, suolo.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- k) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- l) danni verificatisi a causa di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della condizione "Innovazioni nel Rischio" di cui all'art. 7.9 (e fino a concorrenza del relativo limite di indennizzo). Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- m) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- n) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o

demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" di cui all'art. 7.4 e "Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità" di cui all'art.7.7 ;

Tutto quanto sopra (punti da a usque n), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 4.3 Beni esclusi

- a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- b) automezzi iscritti al PRA, natanti, aeromobili;
- c) Reti gas, fatti salvi gli impianti a servizio della rete stessa;
- d) Prese gas ;
- e) Rete Teleriscaldamento fatti salvi gli impianti a servizio della rete stessa
- a) Cassonetti per la raccolta differenziata e indifferenziata

Art. 5.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5.2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 5.3 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod.Civ.;
- b) darne tempestivamente avviso al Broker oppure alla Società;

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5.4 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 5.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. Ricostruzione / rimpiazzo

(valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.1.3 "Limiti di Indennizzo" che precede;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pignoni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati;
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
- i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.1.3 "Limiti di Indennizzo".
- j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
- k) I macchinari in uso alla Contraente a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, lo fossero in misura insufficiente oppure fossero assicurati con

contratto che prevede rivalsa nei confronti del conduttore del bene e tale diritto venisse esercitato.

- l) Si conviene che in caso di sinistro che colpisca la partita "Fabbricati" il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art. 5.8 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 5.9 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 5.10 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Cod. Civ., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 5.11 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 4.2 "Esclusioni" lettera C).

6. CLAUSOLE GENERALI

Art. 6.1 Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito

Art. 6.2 Buona fede

A parziale deroga degli Artt. 3.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.3 Deroga proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 5.8 "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 5.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Norme relative all'assicurazione All risk.

Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art. 5.8 "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro.

La presente deroga non è operante per partite assicurate con "dichiarazione di valore" da parte di società di stima, e risultante da specifica condizione contrattuale.

Art. 6.4 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art. 5.11 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 6.5 Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 6.6 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) dipendenti e persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) Società controllanti, controllate e collegate;
- c) clienti e fornitori;
- d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;
- e) dei proprietari dei fabbricati occupati a qualunque titolo dall'Assicurato e dei loro dipendenti;
- f) la Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 6.7 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 6.8 Inattività

Se l'attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell'effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell'inattività.

L'eventuale riduzione del premio (escluse le imposte), comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività.

Durante l'inattività è data facoltà al Contraente o all'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione.

Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l'eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 Cod.Civ..

Art. 6.9 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 5.11 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 5.11 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Art. 6.10 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato da Marsh S.p.A.

Art. 6.11 Clausola universalità

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Contenuto e Macchinari".

Art. 6.12 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 6.13 Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale deroga dell'Art. 5.3 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

Art. 6.14 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, telefax, e-mail indirizzato alla Direzione della Società o al Broker.

Art. 6.15 Compensazione fra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'Art. 5.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi dell'art. 1907 Cod. Civ..

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;

- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all'Art. 5.8 "Assicurazione parziale" o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

Art. 6.16 Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

Art. 6.17 Infiammabili

Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli Artt. 3.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'impiego e/o l'esistenza di infiammabili all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.

Art. 6.18 Merci speciali

Premesso che non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito, il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli Artt. 3.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e, l'impiego e/o l'esistenza di "merci speciali" all'interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell'attività esercitata e dichiarata in polizza.

Art. 6.19 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 6.20 Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
- b) sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
 - c) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - d) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - e) sinistri senza seguito;
 - f) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art.6.21 Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 6.22 Coassicurazione e Delega (opzionale)

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 Cod. Civ., essendo tutte le imprese sottoscrittrici

7. GARANZIE OPERANTI / CONDIZIONI OPERANTI

Art. 7.1 Acqua condotta

La Società indennizza i danni di **allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione.**

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.

Art. 7.2 Spese ricerca riparazione rotture

Relativamente alle **spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di tubazioni, impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione** che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione e/o sostituzione di detti impianti/tubazioni, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod. Civ., e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza .

Art. 7.3 Fenomeno elettrico

Relativamente ai danni di **correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni:

- a) a lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- b) dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature;
- c) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 Cod. Civ.

Art. 7.4 Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)

La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ. e fino alla concorrenza del 20 % del danno liquidabile nonché dell' eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce:

- le **spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare** al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio

Art. 7.5 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento

Relativamente alle **spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare** - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati

e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 Cod. Civ. e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

Art. 7.6 Monete, biglietti di banca e simili

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Art. 7.7 Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità

In caso di sinistro la presente polizza copre i **maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze** statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 5.10 "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

Art. 7.8 Onorari periti

Relativamente alle **spese e agli onorari di competenza del perito** che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 5.6 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 1, fermo quanto stabilito dall'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo" e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 1907 del Cod. Civ.

Art. 7.9 Innovazioni nel rischio - Copertura automatica

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti e attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzioni di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Art. 7.10 Onorari architetti, ingegneri e consulenti

Relativamente alle **spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti**, rese necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino all'importo inocato nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 7.11 Disegni, modelli e simili

Relativamente ai danni a:

disegni, modelli, cliché, stampe, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sezione 1, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 36 mesi dalla data del sinistro.

Art. 7.12 Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sezione 1, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 5.10 "Limite massimo dell'indennizzo".

Art. 7.13 Nuovi fabbricati e insediamenti

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali **nuovi** fabbricati e insediamenti - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano- sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 180 giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un **valore superiore a € 10.000.000,00**.

Art. 7.14 Contenuto / macchinario presso terzi

Relativamente al "**contenuto**" assicurato si prende atto che può trovarsi **anche in ubicazioni diverse** da quelle assicurate ed ivi si intende assicurato alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore a quella indicata alla Sezione 1.

Art. 7.15 Eventi atmosferici

Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve** sono esclusi quelli subiti da enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.

Si intendono invece compresi i danni subiti da serbatoi, cabine elettriche, impianti fissi per natura e destinazione.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati assicurati, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 1.

Art. 7.16 Sovraccarico neve

Relativamente ai danni di **sovraccarico da neve** la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza .

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro degli importi previsti alla Sezione 1.

Art. 7.17 Gelo

Relativamente ai danni di **gelo** indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 1.

Art. 7.18 Crollo e collasso strutturale

Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale** indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.

Art. 7.19 Occupazione non militare

Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di **occupazione non militare** delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

Art. 7.20 Eventi socio-politici

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio**, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sezione 1.

Art. 7.21 – Terrorismo e/o sabotaggio organizzato

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.2, lett. b), risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Agli effetti della presente clausola:

1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato in alla Sezione 1.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 1, con il minimo ivi indicato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l'Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse).

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Art. 7.22 Spese extra

La Società, a parziale deroga dell'Art. 4.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, **fino al limite indicato all'art.1.3 "Limiti di Indennizzo e franchigie"**, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo e non limitativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. 1907 Cod- Civ.

Art. 7.23 – Assicurazione con dichiarazione di valore. / Regolazione premio

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla/e partita/e n° 1 e 2 e 3 (Impianti) di riferimento rappresentano esclusivamente il valore della totalità di fabbricati, contenuto, intendendosi per tali le cose così come definite nell'elaborato di stima - corrispondente alla valutazione effettuata da **SER.CON. srl** in data 31/12/2015 (e successivi aggiornamenti), con i seguenti criteri:

- relativamente ai fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- relativamente al contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle sopra indicate partite.

2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.3, salvo quanto previsto al comma b) del punto 4) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.

Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell' art. 1908 Il comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all'indennizzo del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dal presente articolo, del disposto di cui al citato Art. 5.8 "Assicurazione parziale".

3. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Società Delegataria, ovvero all'Agenzia cui è appoggiata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza di polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, entro e non oltre 30 giorni dalla data del ricevimento dell'elaborato della Società di stima.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;

b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite,

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, per ciascuna partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze

specificate ai punti a) et b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'Art. 5.8 "Assicurazione parziale" in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto della presente polizza, di eventuali ulteriori deroghe al citato Art. 5.8 "Assicurazione parziale".

Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata in polizza maggiorata

del 30%.

Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I) imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente polizza;

II) relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento dei valori in base alla comunicazione inoltrata a cura del Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza, l'assicurazione per l'eccedenza di detta percentuale, relativa al successivo periodo di assicurazione, sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

6. La Società Delegataria provvederà anche all'emissione di apposito atto per la regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) commi a) et b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente polizza, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.

7. Qualora il Contraente non ottemperasse all'obbligo di presentazione del rapporto di

aggiornamento, nei termini convenuti al punto 3), la presente clausola diviene inoperante e la Società Delegataria emetterà atto di regolazione del premio, relativo al periodo trascorso e con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme assicurate risultanti in polizza per effetto dell'ultimo aggiornamento maggiorate, partita per partita, del 30%.

8. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data in cui la Società Delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la condizione di cui al presente articolo resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

Art. 7.24 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 7.25 Rischio locativo

La Società nei casi di Responsabilità della Contraente a termine degli articoli 1588, 1589, 1611, 1803, 1804, 1805 del Codice Civile risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, secondo le condizioni contrattuali pattuite, ai locali tenuti in locazione o in uso della Contraente.

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati" è già incluso il valore di detti locali.

La presente garanzia si intende operativa anche per gli immobili in qualunque ubicazione locati o concessi in uso alla Contraente i cui contratti sono in corso di esecuzione o immobili che entreranno nella disponibilità della Contraente entro il periodo di vigenza della presente polizza.

Art. 7.26 Perdita pigioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato alla Sezione 2, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di **un anno**.

Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui all'Art. 5.8 "Assicurazione parziale".

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Art. 7.27 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo previsti alla Sezione 1.

Art. 7.28 Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di **inondazioni, alluvioni allagamenti**, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1.

Art. 7.29 Terremoto

La Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 1;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 1.

Art. 7.30 Bradisismo

La Società indennizza anche i danni materiali causati alle cose assicurate da bradisismo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

I fenomeni che dovessero verificarsi nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un unico fenomeno ed i relativi danno sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Resta inoltre convenuto che, decorso tale termine di 72 ore, la presente garanzia resta sospesa ad ogni effetto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sezione 1;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1.

Art. 7.31 Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)

La Società indennizza i danni materiali subiti da **fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie**.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 1 per la garanzia Eventi atmosferici;
in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1 per la garanzia Eventi atmosferici.

Art. 7.32 Grandine (su fragili)

La Società indennizza i danni materiali causati da **grandine** a:

- a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sezione 1;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 1.

Art. 7.33 Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine, frane

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate in occasione di franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine, frane.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sezione 2;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.

Art. 7.34 Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia.

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 1;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.

Art. 7.35 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

qualsiasi evento garantito nella presente polizza;

accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 1.

Art. 7.36 Vincolo

La presente polizza si intende vincolata a favore di Unicredit Leasing SpA, Viale Bianca Maria, 4 - 20129 Milano, CF. 03648050015, P. IVA 04170380374 per importo pari a quello indicato sull'offerta del fornitore. Beni vincolati:

- Generatore a Fluido diatermico per produzione di acqua surriscaldata

Valore euro 429.550,00 IVA compresa

- Realizzazione Impianti elettrici e speciali per nuova caldaia C601

Valore Euro 108.900,00 IVA compresa

- Fornitura in opera di piping, supporteria, valvolame e strumenti meglio descritti nell'offerta 056 Rev. 4 del 1.8.2011

Valore Euro 353.067,11 IVA compresa

Art. 7.37 Danni Indiretti

(garanzia valida esclusivamente in caso di danno all'impianto di cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione).

La Società, a parziale deroga dell'Art. 4.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che riguardi l'impianto di cogenerazione e il sistema di teleriscaldamento (compresi i cavi di trasmissione), indennizza, **fino alla concorrenza dei limiti convenuti all'art.3.1 "Limiti di Indennizzo e franchigie"**, il danno derivante dalla forzata interruzione di erogazione del servizio.

L'indennizzo integra quanto già previsto alla garanzia "Spese Extra" e sarà quantificato considerando:

- il mancato profitto derivante dall'interruzione dell'attività
- le spese di carattere fisso e insopprimibili

La garanzia si intende prestata per il tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e la ripresa dell'attività.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all'Art. 1907 Cod- Civ.

8. SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 8.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni di furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati, da chiunque e comunque commessi.

La presente sezione non è operante per i beni assicurati alla Sezione "Elettronica", che prevede già analoga estensione di garanzia.

Art. 8.2 Rischi assicurati

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.

Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

Art. 8.3 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato

Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verificano le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 8.4 Valori

Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:

- 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno dei locali descritti in polizza;
- 2) in occasione di:
 - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno detengono i valori stessi.

E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.

Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.

Sono inoltre risarcibili i danni derivanti dalla perdite di valori in possesso di degenti dell'Assicurato, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro a seguito di qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato.

Art. 8.5 Reintegro automatico

In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l'applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.

Art. 8.6 Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

Art. 8.7 Guasti ladri

La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 8.8 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 8.9 Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, Sezione Furto, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod.Civ..

Art. 8.10 Parificazione ai dipendenti

Sono parificati ai dipendenti:

- ❖ Il legale rappresentante, il direttore generale delle Società assicurate;
- ❖ Gli studenti
- ❖ Gli ospiti
- ❖ Le guardie giurate addette alla sorveglianza degli stabilimenti ed al loro contenuto;
- ❖ I consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione;
- ❖ I dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia degli stabilimenti e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti ove sono ubicati gli stabilimenti stessi, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea.

9. SEZIONE ELETTRONICA: GUASTI, FURTO E RAPINA A SISTEMI, IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANCHE AD IMPIEGO MOBILE

Art. 9.1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga alle Condizioni ed Esclusioni che seguono, a risarcire l'Assicurato per le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati a:

* sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche anche ad impiego mobile e/o portatili, intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici,

macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme, tabelloni pubblicitari elettronici posti all'aperto ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta, server, switch, hub, case, firewall, router e modem, unità di backup, sistemi di automazione parcheggi, anche se posti all'aperto, apparecchiature e impianti per il telecontrollo, anche se posti all'aperto, apparecchi per la video sorveglianza, anche se posti all'esterno su immobili di proprietà della contraente e/o di terzi, ivi compresa la cablatura;

I suddetti beni possono essere anche di proprietà di terzi e sono assicurati durante il periodo di validità della presente polizza, mentre gli stessi enti si trovano presso le società assicurate, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede.

Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati da:

1. incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
2. difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio;
3. mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria;
4. caduta, urto, collisione o eventi similari;
5. costruzione da o introduzione di corpi estranei;
6. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, cortocircuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica;
7. incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono;
8. bufera, uragano, tempesta, gelo, movimento di ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche;
9. rapina, furto o tentativi di furto, estorsione;
10. qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

L'assicurazione è estesa:

- a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti o familiari vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

Si precisa che la garanzia rapina è comunque operativa anche nel caso in cui, al momento del sinistro, i beni assicurati si trovassero al di fuori dei loro normali mezzi di custodia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

Si precisa comunque che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Sono compresi in garanzia anche i **guasti cagionati da ladri** alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati, fino alla concorrenza di € 25.000,00.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile.

Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

La Società indennizza inoltre perdite e/o danni derivanti da **ammanchi** dei beni assicurati sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro. L'indennizzo avverrà senza detrazione di franchigia. L'Assicurato si obbliga a denunciare l'ammanco alle competenti autorità. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 9.2 Ricostruzione archivi/Supporti di dati

L'assicurazione è inoltre operante per le perdite e/o danni, cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità, che colpiscano i supporti di dati, microchip, circuiti integrati, gli archivi elettronici, il software, i programmi e i dati informatici e comprende:

* i costi necessari per il riacquisto dei **supporti di dati**

* i costi necessari per la ricostruzione dei dati, degli archivi, del software e dei programmi ivi contenuti

La presente estensione è operante anche qualora la ricostruzione degli archivi si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti:

- alla presenza di “**virus**” sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale;
- all'accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, Sezione Elettronica, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod.Civ..

Art. 9.3 Programmi in licenza d'uso

La garanzia comprende i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei **programmi in licenza** d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, Sezione Elettronica, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod.Civ..

Art. 9.4 Maggiori costi e Danni Indiretti

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti e i danni indiretti subiti dall'Assicurato a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati, agli archivi, al software e programmi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente polizza.

L'indennizzo sarà limitato entro 12 mesi dalla data del sinistro.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 1, Sezione Elettronica, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 Cod.Civ..

Art. 9.5 Limiti di indennizzo e franchigie

In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella colonna Limiti di indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi pari a quelli indicati nella colonna Franchigie/scoperti.

Art. 9.6 Esclusioni

La Società esclude dall'indennizzo:

- a) deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione;
- b) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- c) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza;
- d) perdite o danni dovuti a dolo del Contraente;
- e) perdite o danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza e salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- f) perdite o danni agli enti assicurati o qualunque altra spesa causata direttamente o indirettamente da radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da contaminazioni radioattive provocate da combustibile nucleare e sue scorie (ai fini di questa esclusione solamente, per combustione deve intendersi anche l'auto processo di fissione nucleare), da apparecchiature atomiche adoperate sia quali armi che per la preparazione di materiale usato per la costruzione delle armi stesse, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto pattuito diversamente dalle Condizioni Particolari della presente Polizza.

Art. 9.7 Impiego mobile

(valido anche per le attrezzature non elettroniche)

I macchinari, i materiali elettronici, le attrezzature, anche non elettroniche, ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto e/o in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 9.1 e 4.2 lett i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od i guasti avvenuti in occasione del trasporto.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;

Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'